



# CORSO SICUREZZA D.lgs. 81/08

.....  
DOCENTE - Gabriele Vitiello

[www.a-sapiens.it/sapienza](http://www.a-sapiens.it/sapienza)

**A-SAPIENS**

  
**UniSapiens**  
CERTIFICA IL TUO FUTURO

Corso Sicurezza  
D.Lgs 81/08

**OBIETTIVI DEL  
CORSO**

# Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

# STRUTTURA DEL CORSO

## 1. I Dispositivi di Protezione Individuale: criteri di scelta e di utilizzo

## **SCHEDA DOCENTE**

### **Specialista salute e sicurezza sul lavoro**

Consulente in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Valutazione dei rischi, formazione.



**Vitiello.gabriele@gmail.com**

## Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per *dispositivo di protezione individuale*, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi *attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.*

## Articolo 74 - Definizioni


### 2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente ...;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate;
- d) le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi ...;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

## Articolo 75 – Obbligo d'uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

# Articolo 75 – Obbligo d'uso





# Articolo 75 – Obbligo d'uso



## Articolo 75 – Obbligo d'uso

Dunque occorre prevedere l'utilizzo dei DPI solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione per la riduzione dei rischi alla fonte (misure di protezione collettiva).

*I DPI entrano in gioco al fine di far fronte al “rischio residuo” imprevedibile ed inevitabile nonostante l'adozione di tutti i provvedimenti preventivi dettati dal principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, al fine di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti.*

G Ital Med Lav Erg 2010; 32:4, Suppl. <http://gimle.fsm.it>

## Articolo 75 – Obbligo d'uso

Il datore di lavoro deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso l'esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive ha escluso la fattibilità di altri interventi.

G Ital Med Lav Erg 2010; 32:4, Suppl. <http://gimle.fsm.it>

# Articolo 76 – Requisiti dei DPI

## REQUISITI DPI ART. 76

### Conformi CE

adeguati ai rischi da prevenire

adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Rispondenti a esigenze ergonomiche o di salute

adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

Compatibili tra loro in caso di rischi multipli

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

*a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;*

*b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;*

*c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;*

*d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.*

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

## Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
  - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  - c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

## Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
  - a) entità del rischio;
  - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
  - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  - d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

## Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro

### 4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI (...), mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, (...);
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

## Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.



# Categorie di DPI

La **categoria I** “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

- a) lesioni meccaniche superficiali;
- b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- e) condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

# Categorie di DPI

La **categoria III** comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;
- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
- g) cadute dall'alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- m) rumore nocivo”.

# Categorie di DPI

E la **categoria II** “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

## Articolo 78 – Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
  - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.